

ANNO 155°

NUOVA ANTOLOGIA

Rivista di lettere, scienze ed arti

Serie trimestrale fondata da
GIOVANNI SPADOLINI

Gennaio-Marzo 2020

Vol. 624 - Fasc. 2293

ESTRATTO



EDIZIONI POLISTAMPA

La rivista è edita dalla «Fondazione Spadolini Nuova Antologia» – costituita con decreto del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il 23 luglio 1980, erede universale di Giovanni Spadolini, fondatore e presidente a vita – al fine di «garantire attraverso la continuità della testata, senza fine di lucro, la pubblicazione della rivista Nuova Antologia, che nel suo arco di vita più che secolare riassume la nascita, l'evoluzione, le conquiste, il travaglio, le sconfitte e le riprese della nazione italiana, nel suo inscindibile nesso coi liberi ordinamenti» (ex art. 2 dello Statuto della Fondazione).

Comitato dei Garanti:

GIULIANO AMATO, PIERLUIGI CIOCCA, CLAUDIO MAGRIS, ANTONIO PAOLUCCI

Direttore responsabile: COSIMO CECCUTI

Comitato di redazione:

AGLAIA PAOLETTI LANGÉ (caporedattrice),
CATERINA CECCUTI,
ALESSANDRO MONGATTI, GABRIELE PAOLINI, MARIA ROMITO,
GIOVANNI ZANFARINO

Responsabile della redazione romana:

GIORGIO GIOVANNETTI

FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA
Via Pian de' Giullari 139 - 50125 Firenze
fondazione@nuovaantologia.it - www.nuovaantologia.it

Registrazione Tribunale di Firenze n. 3117 del 24/3/1985

Prezzo del presente fascicolo € 16,50 - Estero € 21,00
Abbonamento 2020: Italia € 59,00 - Estero € 74,00

I versamenti possono essere effettuati

su conto corrente postale n. 1049326208 intestato a: Leonardo Libri srl
causale: Abbonamento a Nuova Antologia 2020
(con indirizzo completo di chi riceverà i fascicoli)

su conto corrente bancario IBAN: IT82 G030 6902 9171 0000 0003 850
intestato a: Leonardo Libri srl
causale: Abbonamento a Nuova Antologia 2020
(con indirizzo completo di chi riceverà i fascicoli)

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 "norme di tutela della privacy", l'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati che potranno richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo al responsabile dati di Polistampa s.a.s. Le informazioni inserite nella banca dati elettronica Polistampa s.a.s. verranno utilizzate per inviare agli abbonati aggiornamenti sulle iniziative della Fondazione Spadolini – Nuova Antologia.

EDIZIONI POLISTAMPA

Via Livorno, 8/32 - 50142 Firenze - Tel. 055 737871
info@leonardolibri.com - www.leonardolibri.com

S O M M A R I O

<i>Spadolini: il lungo iter legislativo per l'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)</i> , a cura di Cosimo Ceccuti	5
Renzo Ricchi, <i>La porta del silenzio - II</i>	12
Ignazio Visco, <i>Ricordo di Pietro</i>	36
Paolo Savona, <i>La politica economica dei governi Spadolini</i>	42
Luciano Maiani, <i>In Cina. Note del mio soggiorno (anno secondo)</i>	46
Torniamo in <i>Belgravia</i> , p. 46; La sfida della lingua, p. 47; Scienziati italiani in Cina, p. 49; Ricerca all'Istituto T. D. Lee, p. 50; Cinquant'anni con GIM, p. 51; I settant'anni della Repubblica Popolare Cinese, 1949-2019, p. 53; Un grande collisore di particelle in Cina?, p. 54; Hong Kong, trent'anni dopo, p. 56.	
Nicola Lattanzi, <i>Verso la convergenza tra neuroscienze e intelligenza artificiale</i>	59
Le simulazioni predittive: la risorsa cognitiva uomo, p. 61; La realtà "economico-sociale" aumentata, p. 63; La società a carattere precognitivo, p. 64; Origine e sviluppo delle neuroscienze, p. 66; Cervello e decisione, p. 68; La distanza fra intelligenza artificiale ed emotiva, p. 70; Artificial Neuroscience e crescita economica, p. 74.	
Salvatore Curreri, <i>Grandi dubbi su una piccola riforma</i>	76
Andrea Frangioni, <i>La Francia e la questione tedesca</i>	84
La cultura delle regole e il rifiuto dell'egemonia, p. 85; Due Euro: un'ardua via d'uscita?, p. 87.	
Gaetano Silvestri, <i>L'integrazione tra l'ordinamento italiano e quello europeo</i> ...	89
Guido Pescosolido, <i>Questione meridionale e storia del Banco di Sicilia</i>	97
Ermanno Paccagnini, <i>Scrivere come riscrivere</i>	121
Tito Lucrezio Rizzo, <i>La legittima difesa tra dovere dello Stato e diritto del cittadino: un punto di equilibrio</i>	136
Stefano Folli, <i>Diario politico</i>	147
Rebecca Pelleri, <i>Quasi un'ombra</i> , a cura di Caterina Ceccuti	161
Paolo Giorgi, <i>La morte di Raffaello: un dipinto di Felice Schiavoni</i>	166
Ernestina Pellegrini, <i>In viaggio dentro la trilogia di Francesco Donfrancesco fra letteratura, psicoanalisi e arte figurativa</i>	173
Davide Astori, <i>Alla ricerca della lingua comune europea: alcune "profezie" dell'Ottocento italiano e qualche provocazione novecentesca</i>	186
Filippo Grazzini, <i>Umanisti e autoprotezione di una specie</i>	201
Giuseppe Buttà, <i>Una topografia della memoria</i>	212
Luigi Lotti, <i>Depretis e Cairoli: profili a confronto</i>	225
Silvia Paglia, <i>Letture di Lei dunque capirà di Claudio Magris</i>	234
1. La fabula, p. 234; 2. I personaggi, p. 236; 3. Le tematiche, p. 243; 4. Il linguaggio, p. 250.	
Maurizio Naldini, <i>Prove di galleggiamento</i>	253
Giuseppe Pennisi, <i>La «modernità» di Beethoven</i>	262
Introduzione, p. 262; I quartetti per soli archi, p. 263; Le ouvertures e la «musica a programma», p. 267; Le sinfonie, p. 271; L'opera, p. 274	
Marco Vallora, <i>Dallapiccola e il suo esegeta</i>	280

Sauro Mattarelli, <i>Ennio Dirani, il bibliotecario e l'intellettuale di Casa Oriani. Appunti per un profilo</i>	292
Enzo Scotto Lavina, <i>L'esperienza estetica di massa, nuovi spazi e nuovi pubblici</i>	301
Nuove cattedrali, p. 301; I nuovi fedeli, p. 304; Un mobile pantheon, p. 305; In uno scenario drammaticamente diverso gli eventi, mutazione o collasso?, p. 306; In prospettiva, p. 308.	
Mario Sica, <i>La «questione dei boy scouts» nei negoziati della conciliazione - II</i>	310
I decreti del 1927, p. 310; ASCI e ONB: un accomodamento provvisorio, p. 324; Scioglimento del CNGEI e di altre organizzazioni giovanili, p. 328; L'ASCI dopo il primo scioglimento, p. 329; Il decreto dello scioglimento totale, p. 330; La soppressione dello scautismo: un giudizio d'insieme, p. 341.	
Pierluigi Pellini, <i>Tradurre / Commentare - II</i>	346
RASSEGNE	357
Anita Norcini Tosi, <i>La visione teologico-spirituale della letteratura americana attraverso la voce dei suoi protagonisti tra il IX e il XX secolo</i> , p. 357; Francesco Gurrieri, <i>Un sociologo mumfordiano che "sguarda" la città moderna</i> , p. 363.	
RECENSIONI	366
Paolo Bagnoli, <i>L'Italia civile dei Rosselli</i> , di Nicola Del Corno, p. 366; Alberto Nocentini, <i>La vera storia della Città del Fiore</i> , di Francesco Gurrieri, p. 370; Giuseppe Gangemi, <i>Stato carnefice o uomo delinquente? La falsa scienza di Cesare Lombroso</i> , di Eugenio Guccione, p. 372; Fernando Venturini, <i>Libri, lettori e bibliotecari a Montecitorio</i> , di Valerio Di Porto, p. 376; Maurizio Naldini, <i>Ultreya. Cronache di pace e di guerra</i> , di Teresa Megale, p. 380; Paola Cereda, <i>Quella metà di noi</i> , di Andrea Mucci, p. 383; Stefano Orazi, <i>I garibaldini nelle Argonne. Tramonto politico di un mito</i> , di Vincenzo G. Pacifici, p. 385; Walter Scheidel, <i>La grande livellatrice. Violenza e diseguaglianza dalla preistoria a oggi</i> , di Renata Targetti Lenti, p. 386.	
<i>L'avvisatore librario</i> , di Aglaia Paoletti Langé	388
Claudio Magris, <i>L'Occidente vittima della propria viltà</i>	393

L'INTEGRAZIONE TRA L'ORDINAMENTO ITALIANO E QUELLO EUROPEO*

Mi limiterò ad alcuni spunti problematici sul tema, senza neppure tentare, in questa sede, una compiuta ricognizione dell'ampia giurisprudenza italiana ed europea né, tanto meno, della sterminata, e talora sovrabbondante, letteratura che si è formata sull'argomento.

Ancora una volta si deve riconoscere che i giudici sono costretti, a tutti i livelli, ad individuare linee di ricomposizione unitaria di un materiale normativo prodotto in modo alluvionale, da una pluralità di fonti, di rango o natura diversi, frutto della ricchezza di un sistema pluralistico in continuo movimento, che proprio per questo paga nell'immediato il prezzo della confusione.

Se è vero che in un contesto di pluralismo formale e sostanziale non v'è posto per scelte normative unilaterali e volontaristiche, ma solo per ponderazioni di interessi e relative tutele, è altrettanto vero che il principio democratico vorrebbe che queste ponderazioni fossero compiute dal legislatore – nazionale ed europeo – non solo con l'attenzione rivolta ai contingenti rapporti di forza tra le varie componenti politiche dei parlamenti e degli esecutivi, ma anche ai valori retrostanti ai principi proclamati dai Trattati, dalla Carta dei diritti oggi in essi incorporata e dalle Costituzioni nazionali, in rapporto costante con la CEDU, richiamata, esplicitamente o implicitamente, dagli uni e dalle altre. Così purtroppo non è. È realistico, per il momento, prendere atto che nel processo di integrazione normativa europeo le Corti svolgono, piaccia o no, un ruolo primario. Prendere atto, non teorizzare, giacché non mi sentirei di rinunciare alla speranza che la politica ritrovi forza e dignità per uscire da mediocri risse di potere marginale,

** Testo della lectio tenuta all'Annual meeting dell'Associazione Alunni del Seminario di studi e ricerche parlamentari il 25 gennaio 2020 presso la Corte Costituzionale.*

per tornare ad esercitare una funzione di indirizzo coerente con il principio democratico.

In mancanza di un indirizzo politico iscritto consapevolmente all'interno dei principi di rango costituzionale, nazionali ed europei (*melius*, in mancanza di un qualunque indirizzo politico), i giudici devono procedere ad adattamenti, rattoppi, accostamenti e distinzioni, che puntualmente danno fuoco alle polveri dei nostalgici dell'età dell'oro, in cui i legislatori davano forma giuridica coerente alla volontà del popolo e i giudici "stavano al loro posto" di pedissequi applicatori di leggi chiare ed univoche.

Ma è mai esistita quest'epoca felice? Mi permetto di dubitarne.

2. Vanno spegnendosi gli ultimi fuochi della risalente controversia, dottrinale e giurisprudenziale, su monismo o dualismo nella concezione dei rapporti tra diritto europeo e diritti nazionali.

Come è noto, la Corte di giustizia ha assunto costantemente (cfr. per tutte: sentenza *Simmenthal*, 1977) una posizione rigorosamente monista, richiedendo la diretta disapplicazione, da parte del giudice comune, della norma interna in contrasto con il diritto comunitario. Dopo varie esitazioni e oscillazioni, la Corte costituzionale italiana, pur senza abbandonare la sua originaria impostazione dualistica, affermò il dovere del giudice comune di non applicare la norma interna in contrasto con il diritto europeo nelle materie attribuite a quest'ultimo, senza tuttavia riconoscere il normale effetto abrogativo derivante dalla successione delle leggi nel tempo (sentenza n. 170/84, detta *Granital*).

La "quadratura del cerchio" si ottenne configurando due ordinamenti separati, ma coordinati in base al principio di attribuzione. Il dualismo era salvo e si conseguiva, al contempo, l'effetto di diretta applicazione voluto dalla Corte europea. Avvenne così che, con lo scorrere dei decenni, man mano che i giudici italiani provvedevano a non applicare le norme interne in contrasto con il diritto europeo, queste ultime andavano ad ingrossare un deposito virtuale di discipline giuridiche destinate ad una perenne quiescenza, in vista di un eventuale, improbabile, risveglio.

L'artificiosità di tale ingegnosa soluzione del problema è stata lucidamente segnalata, molti anni addietro, da Livio Paladin, che ha osservato come, a proposito dei rapporti tra i due ordinamenti, si dovesse parlare di integrazione, non di separazione e che, conseguentemente, per gli atti normativi comunitari, si dovesse parlare di "fonti comuni" produttive sia del diritto europeo che delle corrispondenti parti dei diritti nazionali. Del resto, la stessa Corte costituzionale – meno intransigente di alcuni suoi

commentatori – elaborò il concetto di ordinamenti “coordinati e comunicanti” (sentenza n. 389/89), avendo cura però di citare esplicitamente il precedente, non proprio in termini, *Granital*, con l'effetto di rendere meno evidente la relativizzazione del quadro concettuale.

Molta acqua è passata sotto i ponti da allora e forse ci si può arrischiare a dire che il contrasto tra le concezioni monista e dualista è stato aggirato – per quanto riguarda l'Italia – dalla sentenza *Granital* con una *fiction*, utilissima per superare una grossa difficoltà, ma destinata, prima o poi, a svelare la sua effettiva natura.

Lungi da me l'intenzione di disconoscere l'importanza delle finzioni sia nella pratica che nella ricerca scientifica. L'importante è che le stesse non vengano presentate come verità oggettive, con la conseguenza di porre grossi macigni sulla strada della precisazione teorico-pratica delle questioni, nel nostro caso della faticosa ricostruzione sistematica dei rapporti tra ordinamenti all'interno di un processo storico-istituzionale del tutto inedito ed in perenne trasformazione, come quello dell'integrazione europea. La *fiction* degli ordinamenti separati, coordinati e comunicanti, fruttuosa invenzione in un certo periodo storico, sembra oggi aver dato tutto ciò che poteva dare e potrebbe ormai essere abbandonata senza timore, anche se con un po' di nostalgia da parte di quelli della mia generazione, che di essa si sono serviti per decenni nel loro lavoro.

Del resto, la Corte costituzionale – meno ingessata di molti commentatori – ha parlato di inserimento dell'ordinamento italiano nel “più vasto” ordinamento dell'UE (sentenza n. 348/2007) e di norme comunitarie “cogenti e sovraordinate” – beninteso nelle materie di propria competenza – rispetto alle leggi ordinarie dell'ordinamento italiano (sentenza n. 28/2010).

Monismo o pluralismo? Forse si potrebbe tentare di andare oltre questa contrapposizione, ricorrendo a categorie teoriche meno tradizionali, ma forse più adatte al costituzionalismo contemporaneo.

3. Il punto di partenza del ragionamento “europeista” della Corte costituzionale italiana sono le «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», previste dall'art. 11 della Costituzione e poste come base di legittimazione della compressione di alcune competenze statali in favore di corrispondenti competenze dell'Unione europea nelle materie attribuite a quest'ultima dai Trattati. Non può sfuggire che tali limitazioni di sovranità sono, per così dire, “funzionalizzate” rispetto a due valori sostanziali, da conseguire e da tutelare. Si può rinunciare all'esercizio dell'autorità in questo o in quel campo “a condizio-

ne” che ciò serva alla pace e alla giustizia fra le Nazioni. Con quest’ultimo termine non si intendeva certo, da parte dei Costituenti, riferirsi agli Stati come potenze, secondo quella visione imperialista che Hans Kelsen, alla fine della tragedia della guerra, aveva già ritenuta superata in favore di una concezione pacifista dell’ordinamento internazionale. Si intendevano le Nazioni come insieme di cittadini storicamente unificati da una comune appartenenza culturale e territoriale. Era implicito il rifiuto di ogni pretesa di supremazia sia che ci si riferisse agli Stati, sia che ci si riferisse ai popoli.

La Corte di giustizia confermò ben presto questa concezione. Nella fondamentale sentenza *Van Gend en Loos*, del 1963, essa ha enunciato la propria visione dell’Europa unita come comunità giuridica composta di cittadini, nel cui spazio, nelle aree lasciate libere dagli Stati, erano destinati a svilupparsi rapporti giuridici ispirati ai nuovi principi.

Era facile aspettarsi che la radicale novità non venisse assimilata immediatamente da una cultura giuridica e politica nutrita – almeno dalla Pace di Vestfalia (1648) in poi – dal dogma della sovranità degli Stati, poggiante sulla pura forza di costrizione dell’autorità, vuota di contenuti, illimitata, ancorché autolimitabile, e indivisibile. Era altrettanto prevedibile che qualunque clausola di salvaguardia (in Italia “controlimite”, secondo l’espressione introdotta da Paolo Barile) per la sua natura assiologico-sostanziale avrebbe trovato difficoltà a coordinarsi con l’idea tradizionale di sovranità, formale e avalutativa.

La difficoltà si palesava sul doppio versante, esterno ed interno all’ordinamento giuridico nazionale. In entrambi i contesti si ponevano a raffronto due entità eterogenee, costringendo l’interprete a compiere voli pindarici da un sistema poggiante sul fondamento di autorità ad un altro retto invece dal fondamento di valore. Non solo filosofie, ma anche universi semantici molti distanti. Ce n’era abbastanza per far sorgere continue complicazioni concettuali e pratiche, croce e delizia della giurisprudenza e della dottrina. Intendiamoci, croce per alcuni, delizia per altri.

Espressioni come principi e diritti fondamentali, principi supremi, anche nelle loro versioni tedesche – “clausole di eternità”, “identità nazionale” – non indirizzano ad alcun criterio formale di selezione, che valga a frapporre uno sbarramento derivante dalla qualificazione di una fonte nel sistema, sia che si faccia riferimento al criterio di gerarchia, sia che si utilizzi il criterio di competenza. Il blocco si verifica quando un giudice – *in primis* il giudice costituzionale – dichiara intangibile un principio o un diritto fondamentale, differenziandolo dagli altri secondo valutazioni sostanziali, dalle quali discende, quasi per miracolosa metamorfosi, un limite formale alla cessione di sovranità dello Stato nazionale in favore

dell'ordinamento europeo. L'abborrita "valorizzazione del valore", da Schmitt in poi paventata, da una parte della dottrina, come pericoloso scatenamento del terzo potere, se chiamata "controlimite" appare meno inquietante e fa pensare ad una delimitazione formale, che invece non esiste.

I tanti, pur acuti, critici della "sovranità dei valori" non sempre sembrano avvedersi che clausole di chiusura del tipo "controlimite" attribuiscono alle Corti costituzionali – e, secondo certe impostazioni, anche ai giudici comuni – il potere "supercostituzionale" di scegliere fior da fiore, principio da principio, diritto da diritto. Per fortuna i medesimi giudici, i terribili, temuti custodi aristocratici del potere, ne hanno fatto un uso molto cauto, muovendosi a piccoli passi, incerti tra i bronzei portali della tradizione e il baluginare di nuovi, ancora nebulosi, orizzonti. Ci si rende conto che ormai i principi supremi sono «l'ultimo luogo della sovranità», per usare una bella espressione di Giulio Itzcovich, ma non si è disposti ad accettare le logiche conseguenze.

Quasi superfluo dire che anche in questo nuovo orizzonte concettuale, come nel vecchio, gli abusi erano, sono e saranno sempre possibili.

In tempi molto recenti, si sono registrati movimenti giurisprudenziali – da taluno definiti "strappi", da altri "svolte" – resi inevitabili dalla pressione della realtà su costruzioni teoriche già deboli all'inizio, ma sempre più usurate dal passare del tempo e dall'incalzare degli avvenimenti.

Mi riferisco alle due vicende del "caso Taricco" e della "doppia pregiudizialità".

4. Non intendo ricostruire per l'ennesima volta, dopo tanti studi sull'argomento, quella che è stata chiamata la "saga Taricco". Si tratta di un caso che, in un arco di circa quattro anni, ha dimostrato come sia possibile un'integrazione normativa tra ordinamento nazionale ed europeo basato sulla flessibilità e sull'apertura al dialogo costruttivo.

Il giudice delle leggi italiano si è trovato di fronte ad un caso paradigmatico di sbilanciamento tra sfera politico-economica e sfera delle garanzie. La sentenza della Corte di giustizia del 2015, che aveva aperto la controversia, tutelava l'interesse finanziario dell'Unione, leso da una serie notevole di frodi fiscali, che avevano fatto mancare alle casse europee introiti rilevanti. Di fronte alla lentezza della giustizia italiana ed al conseguente maturare della prescrizione in moltissimi processi, la decisione della Corte europea tagliava di netto il nodo gordiano, prescrivendo il recupero delle somme dovute anche retroattivamente nei casi in cui era già decorso il termine di prescrizione secondo la legge italiana. La Corte di giustizia, nel delineare i presupposti per il recupero retroattivo dell'IVA

evasa si riferiva ad «un numero rilevante di casi», introducendo un criterio quantitativo, implicante un «salto di qualità» nell'ipotesi di rilevante pluralità di violazioni, con ciò fornendo un inatteso esempio di applicazione di un antico principio dialettico. Tuttavia, invece di dare maggiore precisione alla fattispecie, il criterio quantitativo aumentava il tasso di discrezionalità della decisione del giudice.

Su questo punto – tralascio molti aspetti meno centrali della vicenda – la Corte italiana (ord. n. 24/17) ha opposto l'insufficiente determinatezza della norma che stabilisce il regime di punibilità. Il giudice delle leggi italiano ha innalzato il livello del contrasto, affermando che, anche se si dovesse accettare la natura processuale della prescrizione, la scarsa determinatezza della norma da applicare nel processo penale assegnerebbe comunque al giudice il compito non suo di raggiungere uno scopo, senza limitarsi ad applicare una disposizione, quantunque interpretata, contraddicendo così lo stesso art. 49 della Carta di Nizza, in relazione all'art. 52, par. 4 della stessa Carta.

Come è noto, la Corte di giustizia ha concordato su questo profilo (Grande Sezione, causa C-42/17), ma con una precisazione, che giova sottolineare: spetta al giudice nazionale verificare se la statuizione originaria della sentenza Taricco del 2015 «*conduca* (corsivo mio) ad una situazione di incertezza nell'ordinamento giuridico italiano». La Corte europea mette così in luce una peculiarità di quell'ordinamento composito che, ancor oggi, è l'Unione europea. In un sistema siffatto sono frequenti i fenomeni che potremmo chiamare “mutamenti per contestualizzazione”¹. L'inserimento di una norma, di una prescrizione, di una statuizione in un contesto ordinamentale diverso da quello in cui le stesse sono nate, può alterare la sua stessa natura o i suoi effetti. In tal caso deve essere valutata dal giudice nazionale la compatibilità della nuova situazione non solo alla luce dei principi e diritti fondamentali nazionali, ma, *contemporaneamente*, alla luce degli stessi principi e diritti fondamentali tutelati dall'Unione sulla base delle tradizioni costituzionali comuni. Queste ultime non sono un lascito del passato, ma una costruzione *in progress* di una futura Costituzione europea, che non sorge, come le costituzioni del XVIII, XIX e XX secolo, *uno actu*, ma appare frutto di un'accumulazione di civiltà giuridica, il cui compimento non siamo oggi in grado di prevedere.

¹ Un esempio interessante di “contestualizzazione” è offerto dalle S.U. della Corte di cassazione (sentenza n. 16691/17) con l'inserimento, nello spazio giuridico italiano ed europeo dei “danni punitivi”, di origine statunitense, ma “adattati” secondo i principi contenuti nell'art. 49 CDFUE nonché 23 e 25 Cost. italiana.

L'attenzione sempre dovuta al fenomeno della contestualizzazione implica che il giudice nazionale è anche giudice europeo e che – osservazione meno diffusa – il giudice europeo è anche giudice nazionale. La logica dell'integrazione dovrebbe essere portata sino in fondo ed essere applicata a veri e propri fenomeni di osmosi normativa bidirezionali, come si deduce chiaramente dalla sentenza n. 115/18, nella quale si afferma: «L'inapplicabilità della “regola Taricco” [...] ha la sua fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione». Lo sforzo della Corte costituzionale italiana è oggi quello di «inserire l'identità costituzionale italiana nel più ampio spettro dell'identità costituzionale europea», come ha recentemente osservato una giovane studiosa, Simona Polimeni. Ma forse sarebbe meglio abbandonare l'idea che vi siano identità costituzionali da difendere, per evitare deragliamenti sovranistici, seppur di natura assiologica.

In una prospettiva tradizionale, ispirata ad un'idea di sovranità di stampo soggettivo e autoritativo, l'integrazione è necessariamente unidirezionale, dal grande al piccolo. Al contrario, in una prospettiva di “sovranità dei valori”, vale soltanto il riferimento all'intensità di tutela dei principi e diritti fondamentali non ordinati gerarchicamente.

È appena il caso di precisare che la massima espansione delle tutele non deve intendersi come massima immaginabile, ma come massima possibile, una volta effettuati i necessari bilanciamenti, certamente opinabili, ma inevitabili. Sarebbe preferibile – lo ripeto per l'ennesima volta! – che le ponderazioni venissero fatte dal legislatore e che lo stesso non lasciasse ai giudici la soluzione di spinosi contrasti, che non si vogliono affrontare per meschini calcoli elettoralistici.

Si deve pure precisare – nella speranza di evitare altri equivoci – che la statuizione sulla maggiore o minore intensità di tutela viene effettuata, sul versante giurisprudenziale, da ciascun giudice nell'ambito della propria sfera di competenza fissata da trattati, costituzioni e leggi ordinarie. L'ansia di dare tutele non giustifica la corsa ad “arrivare per primi”, superando d'un balzo i limiti delle proprie competenze. L'integrazione dovrebbe prodursi a partire da posizioni istituzionali chiare e distinte, frenando smanie di protagonismo, anche se abbellite da propositi salvifici.

5. Ulteriore prova che l'integrazione normativa europea procede anche in tempi di rinnovati sovranismi è la complessa vicenda della “doppia pregiudizialità”. Non una provincialistica rivendicazione della priorità della Costituzione nazionale, ma lo sfruttamento, ancora agli inizi, delle ampie possibilità di integrazione derivanti dai variegati incroci tra tutele naziona-

li ed europee dei diritti fondamentali. La Corte italiana tende a valorizzare lo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale, mediante il quale, con l'effetto *erga omnes*, si rimuove dall'ordinamento la norma in ipotesi in contemporaneo contrasto con i parametri europeo ed italiano. In questa ipotesi certezza del diritto e integrazione europea fanno tutt'uno, poiché finalmente si superano le strettoie del "sistema *Granital*" e si apre la strada alla combinazione virtuosa tra l'effetto unificante della giurisprudenza di Lussemburgo ed il potere di "bonifica" del sistema normativo affidato tuttora alle Corti nazionali. Tutto ciò perché «sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico» (sentenza n. 269 del 2017), vale a dire nel segno dell'integrazione. Con l'ulteriore precisazione che «la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera [...] un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione» (sentenza n. 20 del 2019).

Sono così tracciate le coordinate – massima espansione delle tutele e assenza di preclusioni aprioristiche – entro le quali nel prossimo futuro sarà possibile iscrivere e costruire un ordinamento europeo fondato sulla sovranità dei valori. Una corretta e completa ricezione dell'idea di integrazione normativa potrà essere utile a superare l'idea stessa di "controlimite", che evoca comunque l'immagine di due opposti schieramenti ordinamentali, ultimo residuo della sovranità degli Stati ereditata da un'Europa di Stati sovrani che ci ha regalato due guerre mondiali. Le stesse pulsioni "sovraniste", che oggi sembrano negare in radice l'attualità di ogni discorso sulla "sovranità dei valori", sembrano in realtà l'effetto di una profonda insoddisfazione dei popoli di fronte ad una politica europea troppo distratata rispetto ai diritti sociali – figli del principio di eguaglianza – che continua a confondere bilanciamento con bilancio. Studi recenti molto approfonditi e ricchi di documentazione economica e sociale hanno dimostrato l'influsso notevole della politica di austerità del Cancelliere Brüning sulla tumultuosa crescita di consensi per il Partito nazionalsocialista nella Germania weimariana. Vogliamo ripetere l'errore?

Gaetano Silvestri